ricevè quell'atto ordine di tosto copiarlo e sottoporlo all'insinuazione.

Signori, il comune, il sindaco, il segretario eseguivano allora la legge in tutta la sua estensione, e guai ad essi se si fossero permessi di osservare all'intendente, al ministro essere quella del 1793 correttiva alle antiche costituzioni, quella del 1838 al Codice civile. Altronde anche queste leggi emanarono dal Re, cui solo spettava allora il diritto di farle e disfarle a sua piena volontà: queste osservazioni in quei tempi credete voi, o signori, che non sarebbero state il preliminare d'una sospensione o d'una rimozione? E credete voi che il segretario per il proprio interesse non avrebbe egli preferito quell'atto in forma notarile, per cui avrebbe percetto onorario molto maggiore che non per una vendita fatta per semplice verbale non insinuato, soggetto a tassa molto minore?

Se allora si insinuavano quegli atti, il comune avrebbe egli sopportata la spesa d'insinuazione e tabellione? Certo che no, ma gli acquisitori; or questi, o più non sono, o si resero insolventi, o si rendono opponenti, ed a buon diritto, perchè nei capitoli del contratto non si accollava loro sicuramente la spesa d'insinuazione di cui andavano per legge allora in vigore esenti.

In conseguenza di questo mal procedere dei visitatori, io ripudio, respingo anzi con tutte le mie forze i loro atti, non solo, ma le visite stesse; io trovo molto più logico in questa parte il sistema francese, quello, cioè, di prevenire la contravvenzione per non punirla.

Tuttochè il mio già assai lungo ragionare sugli inconvenienti che s'incontrano nel disimpegno delle incombenze demaniali, sembri non possa a meno di stancare la pazienza della Camera, credo tuttavia di toccare ancora ad un abuso già lamentato alcuni giorni sono dall'onorevole Guglianetti, eloquentemente sostenuto dai deputati Depretis e Mellana ed alle cui interpellanze il signor ministro avrebbe promesso di portare il più compatibilmente che possibile rimedio.

Accennavano esse agli avvisi che dagli esattori si fanno distribuire ai contribuenti per le imposte, io accennerò agli sconci che provengono dalla distribuzione che se ne fa dagli agenti demaniali per aggiunta ai diritti d'insinuazioni per successioni, per multe, ecc.

Questi avvisi portano in margine le parole: « da pagarsi al serviente centesimi venti; in essi, massime quando riflettano multe e successioni, i nomi sono per lo più male indicati o mancano di paternità; il serviente, senza troppo investigare a chi possano essere diretti, li rimette a colui il cui nome presenta una qualche probabilità di destinazione con minaccia e con esazione di centesimi venti; il titolare, che nei paesi rurali solitamente non sa leggere o ne capisce poco il contenuto, lo ritiene e tosto si rivolge a qualche persona più di lui istrutta per il da farsi; risultandogli che non lo riflette, lo restituisce al serviente, il quale però non restituisce i centesimi venti, e questi lo rimette ad un altro, ad un terzo, sempre colla stessa esazione; e le tante volte vien respinto a colui che lo spedì per maggiori schiarimenti.

Ma, signori, se non è questa una vera estorsione, io non saprei come qualificare quest'atto: qual diritto ha egli un agente demaniale di tassare, di propria autorità, siffatta sorta di avvisi in somma sì ingente nella fattispecie ed esigere tre volte il diritto da chi non ne è contabile?

Questi avvisi, quando riflettono diritti di insinuazione o multe, esprimono somme certe, ma pei diritti di successione sono alle volte eccessive, si chiedono tante volte cento lire, quando non se ne devono che tre, cinque o dieci, ed io credo che quando l'agente demaniale non è nel caso di cerziorare una tassa, limitare dovrebbe la sua domanda alla semplice rimessione della relativa consegna.

Per rimediare a quest'inconveniente non sarebbe egli ben fatto che questi avvisi e lo stesso spaccio della carta per consegna si facesse dai sindaci locali?

Non sarebbe altresì atto altamente commendato, se dai parroci, i quali così illegalmente ritengono tuttora i registri di stato civile, venissero i parenti informati dell'obbligo che loro corre di fare le consegne delle eredità dei trapassati? Egli è vero che il pubblico erario, non facendosi le consegne in tempo utile, vi guadagna la sopratassa: ma è egli morale questo lucro quando pesa sulla pretta ignoranza del cittadino?

Conchiudo, o signori, mettendo sott'occhio agli uomini di Stato che ci governano, con preghiera di farne pel bene dei governati il maggior caso possibile, le seguenti parole che il gran capitano di mezzo secolo fa pronunziava in mezzo all'adulazione, e nel più gran fasto di sua gloria:

« Si je pouvais tout voir, si on ne me trompait point, je ferais beaucoup de bien et combien j'éviterai de mal! »

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Quantunque nuovo nell'arringo parlamentare e poco istrutto in materie di finanze, quantunque la mia parola non possa essere autorevole, massime in confronto di quella degli onorevoli oratori che mi precedettero, tuttavia io credo mio dovere di aggiungere alcune osservazioni a quelle con ampiezza sviluppate nella relazione della Commissione, ed a quelle dette da un onorevole collega della Commissione, onde sostenere essere giusto, conveniente, indispensabile che la trasmissione di proprietà sia fatta senza deduzione dei debiti.

Trovatomi presente alle lunghe discussioni agitatesi in seno della Commissione, non avendo io un criterio ben determinato in una materia di tanta importanza, ho ponderate bene le ragioni che si adducevano in favore, e contro il progetto del Ministero, ed a primo aspetto io deggio confessare che, in occasione della votazione, mi trovai dubbioso in modo che non seppi adottare un partito deciso.

Convinto della legalità del progetto ministeriale relativo alla deduzione dei debiti, perchè basato sulla legge 22 frimaio, anno VII, vedeva nel concetto stesso della legge necessaria conseguenza la deduzione dei debiti, ma non poteva, e lo dico francamente, sottrarmi ad un'idea penosa, o, per dir meglio, mi ripugnava il pensiero di non poter quanto meno fare un'eccezione a favore delle successioni in linea retta.

Partendo dal filantropico intendimento che si dovesse, per quanto si poteva, favorire l'accettazione per parte dei figli e discendenti della successione degli ascendenti per onore e buon nome di famiglia, in occasione della votazione, io mi sono accostato al voto della maggioranza nel principio generale della nessuna deduzione dei debiti; ma io solo nella Commissione ho fatta un'eccezione relativamente alla linea discendentale. Dopo pubblicata però la relazione, in seguito a studi più accurati, pensai che non doveva nè poteva rimanermi indeciso ed in una via di mezzo, ma accostarmi all'uno, oppure all'altro partito che avrei creduto più conveniente allo stato delle nostre finanze, e mi sono determinato pel progetto adottato dalla maggioranza della Commissione. Mi sono determinato a votare colla maggioranza della Commissione per la deduzione assoluta dei debiti, perchè ritengo che questo sia giusto. Onde formarmi questo criterio ho creduto dover analizzare, sia le regie patenti del 18 giugno 1821, sia la legge ultima del 17 giugno 1851, e formare, tra le medesime, un confronto per vedere se la deduzione dei